



Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico

A.C. 1794

Dossier n° 119 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 giugno 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1794
Titolo:	Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	14
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **15 articoli**, modificati nel corso dell'esame in sede referente, e reca disposizioni in materia di "Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico".

L'**articolo 1, comma 1** elenca le finalità alla base del provvedimento, tra cui: promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche come fornitrici di servizi agromeccanici previsti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 99/2004 (sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, sistemazione e manutenzione dei fondi agro-forestali e del verde, conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio o all'industria di trasformazione) [lettera a)]; certificare la tracciabilità dei servizi prestati [lettera b)]; tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche [lettera c)]; favorire l'uso delle macchine agricole per lavori di carattere ambientale, di tutela e manutenzione del territorio, di riqualificazione delle aree urbane, di gestione dei comprensori periurbani e di prevenzione del rischio idrogeologico [lettera d)]; disciplinare i requisiti di sicurezza e la certificazione delle competenze nell'uso delle tecnologie agromeccaniche [lettera e)]; semplificazione amministrativa per le imprese agromeccaniche [lettera f)].

Con riferimento alle previsioni contenute nella presente proposta di legge, appare opportuno richiamare la direttiva 2018/958, la quale dispone che prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito test della proporzionalità. Si fa presente che la direttiva citata è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 142/2020.

L'**articolo 2** reca le definizioni di "attività agromeccanica": una delle attività descritte dal sopra citato articolo 5 del D.Lgs. n.99/2004 e di "impresa agromeccanica": l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività agromeccanica.

L'**articolo 3** istituisce l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche (comma 1), che è a sua volta suddiviso in sezioni istituite in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'assessorato regionale o provinciale competente per materia (comma 2).

L'**articolo 4** indica come soggetti titolari della facoltà di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il codice ATECO 01.61.00 (Attività di supporto alla produzione vegetale).

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni, stabilendo che le imprese agromeccaniche professionali rilasciano una certificazione avente valore legale delle prestazioni eseguite (comma 1). La suddetta certificazione può essere rilasciata alle aziende agricole ovvero a enti e amministrazioni pubbliche destinatari di: operazioni colturali; sistemazione e manutenzione dei fondi

agroforestali; manutenzione del verde; messa in sicurezza dei prodotti agricoli; conferimento dei prodotti agricoli.

L'**articolo 6** dispone in materia di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico. Ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del "responsabile tecnico" (comma 1) in possesso dei requisiti di capacità professionale, tra cui: esperienza biennale; annuale se proveniente da un percorso triennale di formazione professionale agraria; semestrale se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario (comma 3). Il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico è costituito da moduli pratici e teorici della durata variabile (comma 4). La funzione di responsabile tecnico può essere svolta per non più di tre imprese agromeccaniche (comma 5) e in caso di cessazione dall'incarico l'impresa agromeccanica deve provvedere alla sostituzione entro sei mesi, a pena di cancellazione dall'Albo (comma 6).

L'**articolo 7** disciplina i requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica, tra cui: iscrizione nell'Albo; utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire; adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori; adozione delle seguenti prescrizioni (comma 1): fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa; eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche; applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; stipulano una polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica; tutelano i prestatori d'opera anche con forme di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie (comma 2). Inoltre, l'impresa esercita i controlli e documenta i seguenti elementi: mansioni e formazione dei propri dipendenti; elementi identificativi dei macchinari e mezzi tecnici; situazioni critiche riscontrate infine, le procedure adottate per la tutela dell'ambiente (comma 3).

L'**articolo 8**, disciplina la procedura per l'iscrizione all'albo e i casi di sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche dall'albo. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche devono presentare al MASAF, per tramite gli assessorati regionali o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, competenti per materia apposita istanza corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti (iscrizione al registro delle imprese, residenza, assenza di condanne penali, regolarità contributiva, mezzi meccanici idonei, assenza di procedure a carico dell'impresa, iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole) [comma 1]. Viene poi delineata la procedura di assenso o diniego della domanda di iscrizione da parte del Ministero (comma 2). È stabilita, altresì, la revisione dell'Albo ogni tre anni (comma 3) e sono prescritti i casi in cui il MASAF dispone la sospensione dell'iscrizione all'Albo (comma 4), la revoca della sospensione (comma 5) e la cancellazione dall'Albo (comma 6). Inoltre è prevista la procedura per il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'Albo (commi 7 e 8). Infine è disposto l'obbligo di comunicazione della variazione dei requisiti da parte dell'impresa (comma 9)

L'**articolo 9** dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, pari almeno al 5% delle imprese agromeccaniche che risultano iscritte all'Albo, costituito da una verifica documentale e una verifica presso l'impresa (comma 1), in caso di irregolarità, sono disposte prescrizioni a cui l'impresa deve adeguarsi nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate (comma 2). In mancanza di adeguamento la regione o la provincia autonoma trasmette le risultanze delle verifiche al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dell'impresa dall'Albo (comma 3).

L'**articolo 10** prevede che le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coinvolgere le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano sui propri siti istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori, informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati (comma 1) e specifici criteri per la concessione di benefici economici (comma 2).

L'**articolo 11** estende anche agli imprenditori agromeccanici la disciplina – di cui all'articolo 1-bis, comma 1, D.L. n.91/2014 – prevista per gli imprenditori agricoli in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

L'**articolo 12** prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1) sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, nonché i soggetti deputati

all'accertamento del possesso dei requisiti e i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale (comma 2).

L'**articolo 13** prevede che le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, possono presentare entro un anno domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del "responsabile tecnico", con le caratteristiche di cui all'articolo 6, e che questi frequentino un corso di aggiornamento professionale ridotto, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell'impresa agromeccanica di iscrizione all'Albo (comma 1). L'attestato di frequenza dovrà essere inviato al MASAF entro 30 giorni, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto (comma 2).

L'**articolo 14** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 15** dispone la clausola di salvaguardia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa concorrente** tra Stato e regioni in materia di "professioni" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della **Corte costituzionale** ha riconosciuto che in tale materia, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (così ad esempio la sentenza n. 98 del 2013). In conformità a questo orientamento, poi, la sentenza n. 228 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge regionale in materia di clownterapia che disciplinava la figura professionale del clown di corsia, prevedendo tra le altre cose l'istituzione di un apposito registro.

Al riguardo si segnala che, in ogni caso, l'articolo 12, comma 1, della proposta di legge in esame prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione della legge medesima.

Cost119	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Agricoltura	st_agricoltura@camera.it - 066760-3610	✕ CD_agricoltura